

11823-22

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo

- Presidente -

Sent. n. sez. *273*

Angelo Costanzo

UP - 24/02/2022

Angelo Capozzi

R.G.N. 34265/2021

Gaetano De Amicis

- Relatore -

Paolo Di Geronimo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato il (omissis)

avverso la sentenza emessa il 16/03/2021 dalla Corte di appello di Brescia;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

udita la relazione del Consigliere Gaetano De Amicis;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

lette le richieste del difensore della parte civile, Avv. (omissis) , che ha concluso riportandosi alle medesime richieste già presentate dinanzi alla Corte d'appello di Brescia;

lette le richieste del difensore dell'imputato, Avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 marzo 2021 la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado - che dichiarava (omissis) colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, (omissis) (omissis) , e lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile - limitando la permanenza del reato alla data del 25 settembre 2018 e rideterminando in anni due e mesi cinque di reclusione la pena irrogatagli, con la conferma nel resto della decisione impugnata.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo con un primo motivo plurimi vizi della motivazione con riferimento alle dichiarazioni del minore (omissis) , così come riportate nella deposizione testimoniale dell'assistente sociale (omissis), per avere la Corte distrettuale omesso di considerare le doglianze dalla difesa prospettate riguardo: a) alla contraddittorietà fra le motivazioni addotte in primo grado per negare ingresso alla testimonianza del minore (esclusa per non esporlo al conflitto derivante dal dover prendere posizione a vantaggio del padre o della madre) e quelle indicate a sostegno della valutazione di non credibilità e/o irrilevanza delle sue dichiarazioni a discarico, acquisite al processo attraverso la deposizione della (omissis) ; b) alla erronea valutazione delle dichiarazioni del minore là dove sono state ritenute frutto di un mero condizionamento paterno; c) all'erronea equiparazione fra l'eventuale recepimento, da parte del minore, del punto di vista paterno e la ritenuta inverosimiglianza delle sue dichiarazioni.

A tal riguardo si assume, in particolare, che la tesi del condizionamento e della strumentalizzazione del minore da parte del padre è sfornita di prova e che il riferimento da lui operato al continuo litigio fra i genitori non vale ad infirmarne le dichiarazioni rese a discarico del padre, i cui profili di verosimiglianza e credibilità non sono stati esaminati.

2.1. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi in ordine alla omessa valutazione degli ulteriori elementi a discarico dedotti in sede di gravame con riferimento alla prospettata insussistenza dei fatti di reato in contestazione, avuto riguardo, segnatamente, al comportamento tenuto dalla parte civile dopo la grave minaccia di cui sarebbe stata oggetto con un coltello in mano nel 2014, all'acquisto di sua iniziativa di bevande alcoliche destinate al consumo del marito e all'evoluzione dei sentimenti nutriti verso di lui, per essere, la ricostruzione dell'andamento del rapporto affettivo secondo le ammissioni della stessa persona offesa, del tutto incompatibile con l'effettività delle condotte delittuose, la chi

realizzazione coinciderebbe, illogicamente, proprio con il periodo (dal 2003 al 2014) in cui ella aveva dichiarato di essere innamorata del marito.

2.2. Con un terzo motivo, inoltre, si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione riguardo alla configurabilità del reato *de quo* rispetto ai principi stabiliti dalla Corte di cassazione sotto il profilo dei comportamenti reattivi (tacita coltivazione di idee abortive, subdolo utilizzo di metodi di contraccezione ed unilaterale diniego di ogni intimità sessuale per il presente e per il futuro) tenuti dalla persona offesa in un contesto di diffusa conflittualità coniugale, sì da escludere qualunque ipotesi di passiva soggezione e di supino atteggiamento rispetto alle intemperanze, anche verbali, del marito. Sotto tale profilo si assume che la Corte distrettuale ha preso in esame, ed illogicamente motivato, solo in relazione all'ultimo, in ordine di tempo, di tali comportamenti di rivalsa e ritorsione della persona offesa, senza far cenno alla portata e alla concreta incidenza degli altri rispetto ai personali interessi coltivati dall'imputato in ambito coniugale e familiare.

2.3. Con un quarto motivo si deducono plurimi vizi della motivazione con riferimento alla valutazione di credibilità della parte civile, avendo i Giudici di merito omesso di prendere in considerazione le obiezioni difensive aventi ad oggetto la puntuale prospettazione di una serie di elementi di incongruenza emersi dalle sue dichiarazioni testimoniali, peraltro rimaste del tutto prive di riscontri esterni.

2.4. Con l'ultimo motivo, infine, si lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione riguardo alla determinazione della pena, che la Corte d'appello avrebbe dovuto proporzionalmente ridurre, tenuto conto del fatto che nel giudizio di secondo grado sono state considerate estranee all'imputazione le condotte poste in essere dal 2003 al 2014 e che la cessazione della permanenza è stata individuata nella data del 25 settembre 2018.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 7 febbraio 2022 il Procuratore generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore della parte civile, Avv. (omissis) , ha trasmesso alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 21 febbraio 2022 le sue conclusioni, allegando le medesime richieste già presentate alla Corte d'appello nell'ambito del giudizio di merito colà celebrato in occasione dell'udienza del 16 marzo 2021.

5. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 15 febbraio 2022 il difensore dell'imputato, Avv. (omissis) , ha replicato

alle argomentazioni svolte nella requisitoria del Procuratore generale, insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, essendo le relative doglianze assertivamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa, o alternativa, rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata.

2. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già apprezzate in senso conforme dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha, con congrua ed esaustiva motivazione, puntualmente disatteso ciascuna delle, qui reiterate, obiezioni difensive e coerentemente illustrato le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità, ponendo in evidenza segnatamente: *a)* le circostanze relative alle condotte vessatorie, fisiche e psicologiche, che determinarono, nel 2014, la fuga della parte civile assieme ai tre figli in ^(omissis), e che furono dall'imputato reiterate, dopo un iniziale periodo di tranquillità, a seguito del rientro della persona offesa in Italia; *b)* la prosecuzione di tali condotte anche successivamente all'allontanamento dell'imputato dall'abitazione familiare, avvenuto nel settembre del 2018; *c)* l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - motivatamente ritenute lineari, costanti e dettagliate - in merito alle condotte oppressive, minacciose ed ingiuriose poste in essere nei suoi confronti in particolare dalla primavera del 2017; *d)* i plurimi e convergenti elementi di conferma al riguardo emersi dalle risultanze dibattimentali, sì come specificamente indicati ed univocamente vagliati dalla Corte distrettuale ad ulteriore supporto della piena genuinità e affidabilità delle sue dichiarazioni, con la correlata esclusione di qualsiasi forma di rancore o di risentimento verso il marito (dalle dichiarazioni dell'operatrice del centro antiviolenza al cui sportello si era rivolta la persona offesa a quelle dei carabinieri che avevano fatto accesso all'abitazione della coppia, riferendo di una condotta verbalmente aggressiva dell'imputato e, per il suo contenuto, potenzialmente pericolosa nei confronti della moglie; dalle dichiarazioni dell'assistente sociale incaricata dal Tribunale per i minorenni di Brescia a quelle della psicologa del consultorio familiare incaricata dal Tribunale per i minorenni di valutare - dopo che l'imputato era stato allontanato

dalla casa familiare - le competenze genitoriali di entrambi i coniugi); e) l'ininfluenza, ai fini del giudizio di credibilità, delle marginali incoerenze emerse dal complessivo contributo narrativo della persona offesa e la confutazione in punto di fatto della versione dall'imputato prospettata a suo discarico; f) l'assenza di elementi di contraddizione che, secondo l'assertiva ricostruzione proposta dal ricorrente, avrebbero dovuto, in tesi, rinvenirsi nelle dichiarazioni raccolte dal figlio minore ^(omissis), di converso limitatosi, secondo la puntuale spiegazione al riguardo offerta dalla psicologa, a confermare l'esistenza di litigi insorti fra i genitori, senza poterne chiarire le cause e, in particolare, senza che dal loro contenuto potesse inferirsi alcuna smentita dei fatti riferiti dalla madre, trovando il suo atteggiamento aggressivo nei confronti della persona offesa una coerente giustificazione nel suo carattere "sensibile ma estremamente problematico", che da un lato lo portava a rifiutare la situazione di disfaccimento familiare venutasi a creare, dall'altro lato lo induceva ad esprimere un giudizio negativo sull'allontanamento del padre dal nucleo familiare, in conseguenza della decisione della madre di rivolgersi ai carabinieri per sollecitarne un intervento presso l'abitazione; g) la totale assenza di atti di maltrattamento posti in essere dalla persona offesa ai danni dell'imputato e, di converso, la connotazione meramente difensiva dei comportamenti lamentati dal ricorrente e dai Giudici di merito ritenuti, per le peculiari connotazioni assunte nello specifico contesto della relazione familiare, pienamente coerenti rispetto alle gravi e sistematiche vessazioni di cui ella era stata fatta oggetto, unitamente alle esasperate ed ingiustificate manifestazioni di gelosia del marito, allo stato di alterazione indotto dall'assunzione di alcool e alle ritorsioni economiche legate alla omessa corresponsione di somme di denaro necessarie per la gestione familiare, peraltro interamente demandata alla cura della stessa persona offesa.

Motivatamente escluso, dunque, deve ritenersi, a fronte della persistente inflizione di vessazioni e sofferenze, fisiche e morali, in danno della persona offesa, che ne è rimasta succube, l'ipotizzato quadro di reciprocità delle violenze, delle offese e delle umiliazioni in ambito familiare, il cui equivalente grado di gravità e intensità porterebbe, in tesi, ad escludere l'integrazione degli elementi costitutivi della contestata fattispecie di reato (cfr. Sez. 6, n. 4935 del 23/01/2019, M., Rv. 274617).

3. Manifestamente infondate, inoltre, devono ritenersi le doglianze oggetto dell'ultimo motivo di ricorso, avendo la Corte d'appello offerto, con argomenti immuni da vizi in questa sede deducibili, congrua giustificazione dell'esercizio del correlativo potere discrezionale di merito, valorizzando ai fini della dosimetria della pena un complesso di elementi rappresentati dai precedenti penali a carico, dalla gravità degli atti commessi ai danni della persona offesa, dalle condotte anteatte,

come tali rilevanti ai sensi dell'art. 133, secondo comma, n. 2, cod. pen., e dall'assenza di qualsiasi forma di resipiscenza a fronte della pervicacia delle condotte nel tempo realizzate.

4. Le su esposte censure, in definitiva, sono state ampiamente vagliate in tutti i loro risvolti storico-fattuali e non pongono in rilievo mancanze argomentative ed illogicità *ictu oculi* percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l'intima coerenza strutturale del ragionamento probatorio delineato nella motivazione, ma sono volte ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, la cui motivata decisione, nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice, ha linearmente ricostruito il compendio probatorio posto a fondamento dei correlativi temi d'accusa, giustificandone la rilevanza penale ed il correlato epilogo sanzionatorio sulla base di un'analisi critico-argomentativa compiutamente svolta e specificamente orientata anche ad esaminare e disattendere ciascuna delle obiezioni difensive finanche in questa Sede reiterate.

5. Sulla base delle considerazioni dianzi esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

Nessuna statuizione, infine, va adottata riguardo alle su richiamate conclusioni della parte civile (v., in narrativa, il par. 4), in quanto basate non su un'autonoma e precisa richiesta per la prima volta formulata a questa Suprema Corte, ma sull'allegazione documentale delle medesime richieste già presentate dinanzi alla Corte territoriale nell'ambito del giudizio di merito colà celebrato in occasione dell'udienza del 16 marzo 2021.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2022

Il Consigliere estensore

Gaetano De Amicis



Il Presidente

Giorgio Fidelbo

